

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1375/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1376/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1377/87 della Commissione, del 19 maggio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1012/87 relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano 5
- Regolamento (CEE) n. 1378/87 della Commissione, del 19 maggio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1013/87 relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento portoghese 6
- Regolamento (CEE) n. 1379/87 della Commissione, del 19 maggio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1085/87 relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1380/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 603/87** 8
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1382/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci** 11
- Regolamento (CEE) n. 1383/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 14

Regolamento (CEE) n. 1384/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1328/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie) ...	16
Regolamento (CEE) n. 1385/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania	17
Regolamento (CEE) n. 1386/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86	18
Regolamento (CEE) n. 1387/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87	19
Regolamento (CEE) n. 1388/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	20

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

★ Applicazione dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di imposta sul valore aggiunto	22
---	-----------

Commissione

87/268/CEE :

★ Decisione della Commissione, dell'11 maggio 1987, che approva il nuovo piano di eradicazione della leucosi dei bovini presentato dal Regno di Spagna	23
---	-----------

87/269/CEE :

★ Decisione della Commissione, dell'11 maggio 1987, relativa all'approvazione del piano rafforzato di eradicazione della peste suina africana presentato dalla Spagna	24
--	-----------

87/270/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 12 maggio 1987, che approva i piani di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini presentati dalla Repubblica del Portogallo	25
---	-----------

87/271/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 12 maggio 1987, recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Lombardia concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni	26
--	-----------

87/272/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 12 maggio 1987, recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Puglia concernente l'adattamento e la modernizzazione delle struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni	27
---	-----------

87/273/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 12 maggio 1987, recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Piemonte concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni	28
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1375/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 135/87 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 maggio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 135/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	16,66	202,05
10.01 B II	Frumento duro	52,48	259,47 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	45,73	177,01 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	44,00	196,60
10.04	Avena	102,29	155,93
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	4,93	183,93 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁸⁾
10.07 A	Grano saraceno	44,00	135,61
10.07 B	Miglio	44,00	149,32 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,91	186,14 ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	44,00	64,93 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	39,02	298,57
11.01 B	Farine di segala	79,72	263,51
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	95,18	415,30
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	39,18	319,96

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1376/87 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 910/87⁽⁴⁾; in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 maggio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1987, pag. 42.⁽⁵⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1377/87 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1012/87 relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1012/87 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la vendita sul mercato interno di un determinato quantitativo di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che ai fini della corretta gestione del regime occorre prevedere, per le vendite per le quali il termine di presentazione delle offerte scade nel corso della prima quindicina del mese, un termine più breve per la fissazione del prezzo minimo per la vendita dell'olio da parte dell'AIMA;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1012/87 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1987.

1. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita per 100 chilogrammi di olio è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato. »

2. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 7

L'AIMA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. L'AIMA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 9. 4. 1987, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1378/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 1013/87 relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento portoghese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1013/87 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la vendita sul mercato interno di un determinato quantitativo di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento portoghese ;

considerando che ai fini della corretta gestione del regime occorre prevedere, per le vendite per le quali il termine di presentazione delle offerte scade nel corso della prima quindicina del mese, un termine più breve per la fissazione del prezzo minimo per la vendita dell'olio da parte dell'IROMA ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1013/87 è modificato come segue :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1987.

1. Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1013/87 è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita per 100 chilogrammi di olio è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato. »

2. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 7

L'IROMA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. L'IROMA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 95 del 9. 4. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1379/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 1085/87 relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1085/87 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la vendita sul mercato interno di un determinato quantitativo di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo;

considerando che ai fini della corretta gestione del regime occorre prevedere, per le vendite per le quali il termine di presentazione delle offerte scade nel corso della prima quindicina del mese, un termine più breve per la fissazione del prezzo minimo per la vendita dell'olio da parte del SENPA;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1085/87 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1987.

1. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita per 100 chilogrammi di olio è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato ».

2. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 7

Il SENPA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. Il SENPA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 44.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1380/87 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1987****relativo alla riduzione dei quantitativi di vini da tavola che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni approvati a titolo della distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 603/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 603/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1986/1987⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1072/87⁽³⁾ prevede, all'articolo 5, paragrafo 2, un meccanismo che consente di mantenere entro il limite di un determinato quantitativo il volume totale di vino da tavola che può essere consegnato a tale distillazione;

considerando che dalle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri risulta che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna agli organismi d'intervento, la quantità totale di vino da tavola che figura in tali contratti e dichiarazioni supera di circa 1,13 milioni di hl la quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 603/87 ritenuta sufficiente ai fini del risanamento del mercato; che, in tali condizioni, è opportuno applicare la disposizione che consente di limitare la distillazione alla quantità prevista e ridurre pertanto nella stessa proporzione i quantitativi che figurano in ogni contratto e dichiarazione;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, dello stesso regolamento, ciascun produt-

tore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 hl; che è pertanto necessario prevedere che, qualora la riduzione applicabile ad un contratto dia luogo alla consegna di un quantitativo inferiore a tale limite, il quantitativo che può essere consegnato sia uguale a 5 hl;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La quantità di vino da tavola che può essere consegnata alla distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 603/87 è uguale al 78 % della quantità che figura in ogni contratto o dichiarazione presentati per l'approvazione.

Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di tale percentuale è inferiore a 5 hl, la quantità che può essere consegnata è uguale, a 5 hl.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 53.⁽³⁾ GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/87 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1987****che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 4, lettere e) e f) del regolamento (CEE) n. 2057/82 prevede l'adozione di norme dettagliate di marcatura, identificazione e certificazione delle navi da pesca;

considerando che occorre istituire norme comuni per la marcatura e l'identificazione delle navi da pesca degli Stati membri e dei loro attrezzi onde poter facilmente identificare ciascun peschereccio;

considerando che è necessario indicare su documenti ufficiali, da esibire in caso di controllo, le principali caratteristiche di determinate navi da pesca;

considerando che è necessario che determinate navi da pesca tengano a bordo documenti ufficiali in cui sia indicata la capacità delle stive e dei serbatoi d'acqua marina refrigerata affinché si possa procedere ad una stima accurata delle catture detenute a bordo;

considerando che ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2057/82, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là della esigenze comunitarie, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria nonché alla politica comune della pesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro sono contrassegnate secondo le disposizioni seguenti:

1. La lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui la nave è immatricolata nonché il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello

dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati.

Per le navi aventi una lunghezza compresa fra 10 e 17 m, l'altezza delle lettere e dei numeri non sarà inferiore a 25 cm e lo spessore della linea di almeno 4 cm, per le navi aventi una lunghezza superiore a 17 m, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 cm e lo spessore della linea di almeno 6 cm.

Lo Stato di cui la nave batte bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) o le lettere o numeri d'immatricolazione siano chiaramente dipinti, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo.

2. A partire dal 1° gennaio 1990, i colori contrastanti sono il bianco e il nero.
3. Le lettere e i numeri dipinti o indicati sulla nave non devono essere cancellati, alterati, lasciati diventare illeggibili, coperti o dissimulati.

Articolo 2

1. I canotti a bordo delle navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro devono essere contrassegnati con la lettera (le lettere) e il numero (i numeri) della nave a cui appartengono.

2. Le boe di segnalazione e tutti gli oggetti simili galleggianti in superficie ed aventi lo scopo di localizzare gli attrezzi da pesca devono essere contrassegnati in modo chiaro e permanente con la lettera (le lettere) e il numero (i numeri) della nave a cui appartengono.

Articolo 3

1. Ogni nave da pesca avente una lunghezza di almeno 10 m deve tenere a bordo documenti, rilasciati dal servizio competente dello Stato in cui è immatricolata, recanti almeno le seguenti informazioni:

- il nome (eventuale) della nave,
- la lettera (le lettere) del porto o del distretto marittimo in cui la nave è immatricolata ed il numero (i numeri) d'immatricolazione,
- il suo (eventuale) segnale radio internazionale di chiamata,
- il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori),
- la sua lunghezza, la potenza motrice e, per le navi che entrano in servizio il 1° gennaio 1987 o dopo tale data, la data di entrata in servizio.

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.

2. Le navi da pesca aventi una lunghezza superiore a 17 m tengono a bordo disegni e/o descrizioni aggiornati delle stive, in cui deve essere indicata tra l'altro la capacità netta delle stiva, espressa in metri cubi.

Tutte le navi da pesca dotate di serbatoi di acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 cm.

I documenti menzionati nei due commi precedenti sono certificati da un servizio competente.

3. Qualsiasi modifica delle caratteristiche indicate nei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 deve essere certificata dal servizio competente e deve essere precisata l'esatta natura della modifica della potenza motrice.

4. Escluso quello che riguarda la lunghezza e potenza motrice, le disposizioni del presente articolo relative al rilascio dei documenti da parte del servizio competente si

applicano a decorrere dal 1° gennaio 1990. Le disposizioni inerenti alla lunghezza ed alla potenza motrice si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1990 alle navi entrate in servizio o modificate il 1° gennaio 1987 o dopo tale data e, a decorrere dal 18 luglio 1994, per le altre navi da pesca. Fino al 1° gennaio 1990, oppure eventualmente fino al 18 luglio 1994 ed in assenza di tali documenti, la certificazione sarà stesa e firmata dal proprietario della nave.

5. I documenti menzionati in questo articolo devono essere forniti, ai fini del controllo su domanda del servizio ispettivo di ogni Stato membro.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/87 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1987

che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2057/82 prevede l'adozione di regole particolari concernenti l'ispezione delle navi da pesca;

considerando che è necessario definire quali navi ed attività sono soggette ad ispezione;

considerando che le navi usate per l'ispezione devono portare un segno distintivo appropriato;

considerando che devono venir precisati gli obblighi di una nave oggetto di ispezione;

considerando che devono altresì venir precisati gli obblighi degli Stati rivieraschi nel caso siano constatate talune infrazioni;

considerando che il coordinamento delle attività di controllo sarà facilitato dai consigli della Commissione;

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2057/82, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze comunitarie, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa comunitaria nonché alla politica comune della pesca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le competenti autorità degli Stati membri sottopongono ad ispezione in mare e nei porti i seguenti natanti:

- navi fornite, per un'attività di pesca, di un equipaggiamento che sia o no fissato in modo permanente alla nave;
- navi che ricevono a bordo dei pesci o dei prodotti ittici destinati alla trasformazione, al trasporto od al magazzinaggio.

2. Ai sensi del presente regolamento, il termine pesce comprende tutti i pesci, i crostacei e i molluschi marini.

Articolo 2

Le navi impegnate in attività di ispezione devono inalberare in maniera chiaramente visibile, una fiamma o un segnale conformemente all'allegato I.

Articolo 3

1. Un rappresentante dell'autorità competente di uno Stato membro può ingiungere al capitano della nave da ispezionare di fermarsi, di manovrare o di agire in altro modo, al fine di facilitare l'accesso a bordo.

2. Le navi, per accedere alle quali in condizioni agevoli e di sicurezza occorre salire 1,5 metri o più, devono tenere a bordo una scala quale è specificata nell'allegato II.

3. A richiesta dell'ispettore, il capitano della nave oggetto di ispezione mette a sua disposizione le apparecchiature di comunicazione e l'operatore per trasmettere e/o ricevere messaggi inerenti all'ispezione stessa.

Articolo 4

Qualora in uno Stato membro sia stata scoperta una presunta infrazione commessa dalla nave di un altro Stato membro, il primo Stato membro informa di ciò le competenti autorità dello Stato di bandiera e di qualsiasi ulteriore azione amministrativa o giuridica conseguente.

Articolo 5

La Commissione può dare dei consigli agli Stati membri in merito al coordinamento delle loro attività di controllo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2057/82.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

ALLEGATO I

FIAMMA O SEGNALE D'ISPEZIONE



ALLEGATO II

COSTRUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA BISCAGLINA

1. Deve essere disponibile una biscaglina tale da consentire agli ispettori l'imbarco e lo sbarco in mare in condizioni di sicurezza; essa deve essere tenuta pulita e in buono stato.
2. La scala deve essere collocata e fissata in modo che:
 - a) sia libera da eventuali punti di scarico delle navi;
 - b) sia libera dalle funi della nave e si trovi, per quanto possibile, a metà bordo;
 - c) ogni gradino appoggi stabilmente contro il fianco della nave.
3. I gradini della biscaglina devono:
 - a) essere di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti, e realizzati in pezzi unici privi di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere di gomma di sufficiente resistenza e rigidità o di altro materiale adatto che presenti caratteristiche equivalenti;
 - b) avere una superficie antisdrucciolevole;
 - c) avere almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, escluso qualsiasi dispositivo antisdrucciolevole;
 - d) essere disposti ad intervalli regolari non inferiori a 300 mm, né superiori a 380 mm;
 - e) essere fissati in modo da rimanere orizzontali.
4. — La biscaglina non deve avere più di due gradini sostituiti che siano stati fissati con un metodo diverso da quello usato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini fissati in tal modo dovranno essere sostituiti quanto prima possibile con gradini fissati secondo il metodo di costruzione originario.
— Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi di una biscaglina si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino stesso.
5. I cavi laterali della scala devono essere costituiti da due corde scoperte di manilla o di materiale equivalente aventi circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; entrambi i cavi non devono mai essere ricoperti con qualsivoglia altro materiale, e devono essere interi e senza alcuna giunzione al di sotto del gradino superiore. A portata di mano dovranno trovarsi due guardamano di circonferenza non inferiore a 65 mm, debitamente fissati alla nave, e una fune di sicurezza, pronti all'uso non appena necessario.
6. A intervalli tali da impedire che la biscaglina si attorcigli devono essere poste stecche di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti, di un solo pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 m. La stecca inferiore sarà posta sul quinto gradino dal basso della scala e la distanza tra una stecca e l'altra non dovrà essere superiore a nove gradini.
7. Si devono prevedere opportuni dispositivi per offrire un passaggio sicuro e agevole agli ispettori che imbarcano o sbarcano dalla nave a partire dalla biscaglina, dalla scala di fuori banda o qualsiasi altra attrezzatura colà sistemata a tale scopo.
Se il passaggio si effettua attraverso un'apertura nelle impavesate o nel parapetto, si devono disporre opportune maniglie di appiglio.
Se il passaggio si effettua attraverso una scala di fuori banda, quest'ultima deve essere solidamente fissata all'impavesata o al barcarizzo e due montanti di appiglio devono essere disposti al punto di imbarco o di sbarco ad una distanza non inferiore a 0,7 m e non superiore a 0,8 m. Ogni montante deve essere rigidamente fissato alla struttura della nave presso la base o vicino alla stessa, oltre che in un punto più elevato; esso deve avere un diametro di almeno 40 mm e deve superare almeno di 1,20 m il bordo dell'impavesata.
8. Occorre installare un impianto di illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la biscaglina, sia il punto in cui l'ispettore sale a bordo. Si dovrà tenere a portata di mano un salvagente munito di una luce ad accensione automatica, nonché una sagola da getto, pronti per l'uso.
9. Si devono predisporre dispositivi che consentano l'impianto della biscaglina su entrambi i lati della nave.
L'ispettore responsabile può indicare su quale lato preferisce venga collocata la biscaglina.
10. L'allestimento della scala e le operazioni di imbarco e di sbarco dell'ispettore devono essere controllate da un ufficiale responsabile della nave.
11. Se una nave presenta caratteristiche di costruzione, quali bottazzi in strisce di legno, che impediscano l'osservanza di una delle disposizioni succitate, si devono prendere misure speciali che garantiscano l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1383/87 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1987****che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 27 aprile 1987;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo

4, paragrafi 1, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 27 aprile 1987, devono essere conformi a quelli fissati nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 27 aprile 1987, l'importo del premio è fissato a 38,727 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 27 aprile 1987, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 27 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 27 aprile 1987

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi		
		A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, secondo, terzo e quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾	C. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
		Peso vivo	Peso vivo	Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	18,202	9,101	1,820
		Peso netto	Peso netto	Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :			
	1. Carcasse o mezzene	38,727	19,364	3,873
	2. Busto o mezzo busto	27,109		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	42,600		
	4. Coscia intera o mezza coscia	50,345		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	50,345		
	bb) Pezzi disossati	70,483		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
	1. Carcasse o mezzene	29,045		
	2. Busto o mezzo busto	20,332		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	31,950		
	4. Coscia intera o mezza coscia	37,759		
	5. altre :			
	aa) Pezzi non disossati	37,759		
	bb) Pezzi disossati	52,862		
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	1. non disossate	50,345		
	2. disossate	70,483		
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :			
	— non disossate	50,345		
	— disossate	70,483		

⁽¹⁾ L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1384/87 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1987****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1328/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1328/87 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di zucchine originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁴⁾,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di 14,78 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1328/87 è sostituito dall'importo di 8,05 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1385/87 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1987****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1303/87 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania;

considerando che, per i cetrioli originari della Romania per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1303/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 12. 5. 1987, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1386/87 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 1987

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantanovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),
considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1659/86 della Commissione, del 29 maggio 1986, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1002/87⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1659/86, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantanovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantanovesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1659/86 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 46,542 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 dell'8. 4. 1987, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1387/87 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1987****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la terza gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/87, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la terza gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la terza gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1092/87, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 46,697 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1388/87 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1987****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1320/87 della Commissione⁽³⁾.

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1320/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1320/87, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 125 del 14. 5. 1987, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	I. Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	45,04	
	(b) altri	44,27	
	II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4504
B. Zuccheri greggi :			
II. altri :			
a) zuccheri canditi	41,43 ⁽¹⁾		
b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4504	
c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	38,67 ⁽¹⁾		
d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Applicazione dell'articolo 27 della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾

(Applicazione di una misura derogativa richiesta dal governo del Regno Unito)

Con lettera del 6 gennaio 1987, il governo britannico ha chiesto alla Commissione di applicare talune misure derogative della sesta direttiva in conformità delle disposizioni succitate a partire dal 1° aprile 1987.

Queste misure contro l'evasione fiscale hanno lo scopo d'impedire che i soggetti riducano artificialmente i prezzi di forniture o d'importazioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate nei confronti di persone totalmente o parzialmente esentate con cui hanno vincoli di carattere familiare, giuridico o economico precisati nella normativa nazionale. Nelle predette situazioni il prezzo del mercato libero può essere considerato come la contropartita delle operazioni effettuate, indipendentemente dal fatto che esse siano tassate o meno, altrimenti ci sarebbe una perdita nel gettito fiscale.

Con lettera del 10 febbraio 1987 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta britannica.

Conformemente al disposto dell'articolo 27, paragrafo 4 della sesta direttiva, la decisione del Consiglio acquisterà carattere definitivo se, nel termine di due mesi a decorrere dall'informazione di cui al terzo comma, né la Commissione né uno Stato membro avranno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio.

Dato che né la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto detto esame entro il termine previsto, la decisione del Consiglio ha acquistato carattere definitivo in data 11 aprile 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1987

che approva il nuovo piano di eradicazione della leucosi dei bovini presentato dal Regno di Spagna

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(87/268/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 87/58/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 2 paragrafi 1 e 3 della decisione 87/58/CEE stabilisce in particolare che il Regno di Spagna è tenuto a predisporre il piano di eradicazione della leucosi enzootica dei bovini in conformità all'articolo 4 della direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini⁽²⁾, e a conformarsi ai criteri fissati dalla direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini⁽³⁾;

considerando che, con lettera del 5 gennaio 1987, il Regno di Spagna ha notificato alla Commissione un piano per l'eradicazione della leucosi dei bovini;

considerando che dall'esame del piano summenzionato è risultato che è conforme alle direttive 77/391/CEE e 78/52/CEE, nonché alla decisione 87/58/CEE; che, di

conseguenza, risultano soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente; che il comitato del Fondo è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il nuovo piano per l'eradicazione della leucosi dei bovini presentato dalla Spagna è approvato.

Articolo 2

La Spagna cura l'entrata in vigore, per il 1° aprile 1987, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'applicazione del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1987

relativa all'approvazione del piano rafforzato di eradicazione della peste suina africana presentato dalla Spagna

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente e fede)

(87/269/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 86/650/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, che istituisce una misura finanziaria comunitaria per l'eradicazione della peste suina africana in Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, mediante lettera in data del 19 febbraio 1987, la Spagna ha comunicato alla Commissione un piano rafforzato di eradicazione della peste suina africana ;

considerando che l'esame di detto piano ha consentito di constatare che esso è conforme alla decisione 86/650/CEE ; che sono pertanto soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ; che il comitato del Fondo e il comitato permanente delle strutture agrarie sono stati consultati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il piano rafforzato di eradicazione della peste suina africana presentato dalla Spagna è approvato.

Articolo 2

La Spagna mette in vigore entro il 1° aprile 1987 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la realizzazione del piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 9.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1987

che approva i piani di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini presentati dalla Repubblica del Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente e fede)

(87/270/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio 87/58/CEE, del 22 dicembre 1986, che istituisce un'azione supplementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che l'articolo 2 della decisione 87/58/CEE suddetta stabilisce, in particolare, che la Repubblica del Portogallo è tenuta a predisporre piani di eradicazione in conformità degli articoli 2 e 3 della direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini⁽²⁾, e a conformarsi ai criteri fissati dalla direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini⁽³⁾;

considerando che, con lettera del 9 dicembre 1986, la Repubblica del Portogallo ha notificato alla Commissione i piani per l'eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini;

considerando che dall'esame dei piani summenzionati è risultato che sono conformi alle direttive 77/391/CEE e 78/52/CEE, nonché alla decisione 87/58/CEE; che, di conseguenza, risultano soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente; che il comitato del Fondo è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I piani per l'eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini presentati dal Portogallo sono approvati.

Articolo 2

Il Portogallo stabilisce l'entrata in vigore, per il 1° aprile 1987, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'applicazione dei piani di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 51.⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.⁽³⁾ GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1987****recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Lombardia concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni****(Il testo in lingua italiana è il solo facente e fede)****(87/271/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽²⁾,vista la decisione della Commissione n. 84/397/CEE ⁽³⁾ recante approvazione del programma speciale della regione Lombardia,

considerando che, in data del 1° dicembre 1986, il Governo italiano ha comunicato l'adeguamento al programma speciale della regione Lombardia concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine;

considerando che il detto adeguamento al programma risponde ai presupposti e alle finalità del regolamento (CEE) n. 1944/81;

considerando che le condizioni per la concessione degli aiuti all'investimento nel settore della produzione lattifera devono conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'adeguamento al programma speciale della regione Lombardia concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine, notificato dal Governo italiano il 1° dicembre 1986 conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 e successive modificazioni, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 213 del 9. 8. 1984, pag. 36.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1987

recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Puglia concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni

(Il testo in lingua italiana è il solo facente e fede)

(87/272/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85⁽²⁾,

vista la decisione della Commissione 85/131/CEE⁽³⁾ recante approvazione del programma speciale della regione Puglia,

considerando che in data del 22 settembre 1986, il Governo italiano ha comunicato l'adeguamento al programma speciale della regione Puglia concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine;

considerando che il detto adeguamento al programma risponde ai presupposti e alle finalità del regolamento (CEE) n. 1944/81;

considerando che le condizioni per la concessione degli aiuti all'investimento nel settore della produzione lattifera devono conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'adeguamento al programma speciale della regione Puglia concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine, notificato dal Governo italiano il 22 settembre 1986, conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 e successive modificazioni, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 50 del 20. 2. 1985, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 maggio 1987****recante approvazione dell'adeguamento al programma speciale della regione Piemonte concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio e successive modificazioni****(Il testo in lingua italiana è il solo facente e fede)****(87/273/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽²⁾,vista la decisione della Commissione 83/383/CEE ⁽³⁾ recante approvazione del programma speciale della regione Piemonte,

considerando che, in data del 1° dicembre 1986, il Governo italiano ha comunicato l'adeguamento al programma speciale della regione Piemonte concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine;

considerando che il detto adeguamento al programma risponde ai presupposti e alle finalità del regolamento (CEE) n. 1944/81;

considerando che le condizioni per la concessione degli aiuti all'investimento nel settore della produzione lattifera devono conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'adeguamento al programma speciale della regione Piemonte concernente l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine, notificato dal Governo italiano il 1° dicembre 1986 conformemente al regolamento (CEE) n. 1944/81 e successive modificazioni, è approvato.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.⁽²⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 222 del 13. 8. 1983, pag. 35.